

Se è vero che, successivamente alla individuazione di anomalia dell'offerta, è necessaria la produzione di ulteriori giustificazioni rispetto a quelle indicate preventivamente in sede di offerta, (relativamente al 75% delle categorie di lavoro), correlate peraltro alle specifiche richieste e alle particolari contestazioni dell'ente procedente, è pur vero che tali giustificazioni, quando riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente, non possono essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica dell'offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate. La valutazione complessiva dell'offerta è collegata con i singoli parametri previsti per l'aggiudicazione, ma non tocca e non può essere riferita all'anomalia, nel senso che, quando questa è individuata, l'offerta presentata è (per effetto della formula matematica) automaticamente nell'ambito dell'anomalia, per cui o si riesce a dimostrare che non lo è in tutte le voci contestate oppure, anche se ciò non riesce per un elemento minimale, questa resta anomala.